

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenza - Revocazione - Per errore di fatto - Ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. - Presupposti necessari affinché esso sussista - Individuazione.

Cons. Stato, Sez. III, ord. 15 marzo 2023, n. 1036

“[...] l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando vi sia stata una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato, e l’elemento sia stato determinante [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Lorena Vinzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Carluccio per il ricorrente, Patriarca per l’appellata Roma Capitale e Magliaro per Lorenza Vinzi.;

Premesso che il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza n. 635 del 2023 di questo Consiglio di Stato, con la quale è stata confermata la pronuncia del TAR del Lazio che ha accolto la domanda della Sig.ra Lorena Vinzi di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Presidente e Consiglieri del Consiglio del Municipio V di Roma Capitale, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 3, 4, 17 e 18 ottobre 2021, chiedendo altresì la concessione della tutela cautelare;

Considerato che, all’esito dell’esame sommario proprio della fase, difetta il presupposto del *fumus*, in quanto:

- l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando vi sia stata una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato, e l’elemento sia stato determinante;
- nella specie, da un lato questo Consiglio di Stato si è correttamente rappresentato i documenti di causa (e infatti, a ben vedere, l’odierno ricorrente censura l’interpretazione che di essi è stata data, non la loro percezione), dall’altro, il numero di preferenze da attribuire alla controinteressata Sig.ra

Vinzi sulla base di tali documenti e l'attendibilità di questi ultimi hanno rappresentato proprio alcuni dei punti controversi su cui la sentenza ha pronunciato;

– le contestazioni relative all'omessa integrazione del contraddittorio con gli altri candidati e al mancato esame delle censure proposte dal Sig. Piattoni fin dal primo grado con il proprio ricorso incidentale (dichiarato inammissibile con sentenza confermata in appello) riguardano, a ben vedere, questioni di diritto e non di fatto;

– pertanto, complessivamente è possibile formulare una prognosi negativa in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione;

Ritenuto comunque di compensare le spese della fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare e fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 5 dicembre 2023; compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL SEGRETARIO
